

**COMUNE DI MASER**

**Provincia di Treviso**

**P.R.C.**

Elaborato



Scala



## **PIANO DEGLI INTERVENTI**

**Dichiarazione di non necessità di assoggettabilità a VAS**  
(Verifica di esclusione da VAS ai sensi della DGRV 791/2009 e DGRV 1717/2013)



Il Sindaco:  
Daniele De Zen

L'Assessore all'Urbanistica:  
Claudia Benedos

Il Segretario Comunale:  
Claudio Fommei

Il Progettista  
Roberto Sartor architetto

Ufficio di Piano  
Il Responsabile del Servizio  
Filippo Tombolato urbanista  
Elena Tiziano architetto  
Francesca Costa geometra

DATA Marzo 2019

# DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

## 1. PREMESSA

Il Comune di Maser è dotato della seguente strumentazione urbanistica:

- Variante generale di Riordino Piano Regolatore Generale approvata nel 2005 e successivamente oggetto di varianti parziali;
- approvazione del PAT in conferenza dei servizi in data 30.01.2018;
- ratifica del PAT con Decreto del Presidente della Provincia di Treviso n. 42 in data 23.02.201.

In data 15.02.2018 in Consiglio Comunale è stato illustrato il Documento programmatico del Sindaco, punto di avvio alla redazione del Piano degli Interventi atto a consentire la partecipazione ai cittadini, agli enti pubblici ed associazioni economiche e sociali, ai portatori di interesse generale, affinché le scelte di piano siano definite secondo principi di trasparenza.

## 2. VALUTAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI

Il sottoscritto arch. Roberto Sartor con studio a Treviso in via Torselli n.17 in qualità di progettista incaricato della redazione del Piano degli Interventi richiamate le seguenti normative:

- ✓ Direttiva 2001 - 42 - CE
- ✓ D.G.R. 2988 dell'1 ottobre 2004
- ✓ D.G.R. 3262 del 24 ottobre 2006
- ✓ D.G.R. 3752 del 5 dicembre 2006
- ✓ D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 - parte seconda
- ✓ D.G.R. 2649 del 7 agosto 2007
- ✓ Legge Regionale 26 giugno 2008, n.4
- ✓ D.G.R. 791 del 31 marzo 2009
- ✓ Legge 106 del 12 luglio 2011 "Decreto Sviluppo" art.5 comma 8
- ✓ ART. 40 Legge finanziaria 2012 (LR 13/2012 pubblicata sul BUR n.28 del 10.04.12)
- ✓ D.G.R. 1646 del 7 agosto 2012 - Presa d'atto del parere n.84 del 3 agosto 2012 della Commissione VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito del cd Decreto Sviluppo, con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n.791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali di PAT/PATI"
- ✓ D.G.R. 384 del 25 marzo 2013 - Presa d'atto del parere n.24 del 26 febbraio 2013 della Commissione regionale VAS "Applicazione sperimentale della nuova procedura amministrativa di VAS"
- ✓ D.G.R. 1717 del 03 ottobre 2013 ad oggetto "Presa d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4."
- ✓ D.G.R. 23 del 21 gennaio 2014 ad oggetto "Disposizione in ordine all'organizzazione amministrativa in materia di ambientale, con particolare riferimento alla Commissione Regionale Valutazione Ambientale Strategica (VAS)"
- ✓ D.G.R. 1222 del 26 luglio 2016 ad oggetto "Disposizioni in ordine all'organizzazione amministrativa in materia ambientale, con specifico riferimento alla composizione della Commissione Regionale Valutazione Ambientale Strategica (VAS)"

## DICHIARA

di escludere dalla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS il Piano degli Interventi del Comune di Maser, in quanto in base alla Direttiva 2001/42/CE, la VAS ha come oggetto i piani e i programmi, preparati e/o adottati da un'autorità competente, che possono avere effetti significativi sull'ambiente e si applica ai settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli.

Secondo quanto definito dal D.lgs 152/2006 Art.6 Titolo I:

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

Secondo la DGR n.791 del 31 marzo 2009, ai sensi dell'art. 6 del Codice Ambiente, l'ambito di applicazione della procedura VAS si estende a tutti i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare:

a) i piani e i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del Codice Ambiente;

b) i piani e i programmi che, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, rendano necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997, (siti della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE);

c) le modifiche ai Piani e Programmi sopraelencati, fatti salvi i casi di modifiche "minori" ai sensi dell'art. 6 comma 3 della Parte II Codice Ambiente che sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità.

Secondo quanto definito dalla LR 11/2004 Titolo I - Art.4, sono sottoposti alla VAS il piano territoriale regionale di coordinamento, i piani territoriali di coordinamento provinciali, i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali.

Secondo la D.G.R. 1717 del 03 ottobre 2013 ad oggetto "Presenza d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4." che al punto 3, caso 4 parla di PUA (o altra strumento attuativo) prevalentemente residenziale e di superficie inferiore ai 3 ettari per i quali non è necessaria la procedura VAS.

Per quanto sopra asserito

### **CONSIDERATO**

che i temi e le aree oggetto del Piano degli Interventi sono conformi alle previsioni del Piano di Assetto del Territorio approvato e che il Rapporto Ambientale allegato al PAT stesso, ha considerato tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a medio e lungo termine, permanenti e temporanei positivi e negativi derivanti dalle azioni previste nel PAT, il presente Piano non è soggetto a Verifica di Assoggettabilità alla procedura VAS in quanto meramente attuativo di scelte già compiute e completamente valutate in sede di valutazione del PAT, non andando a modificare i parametri urbanistici previsti dal PAT medesimo

### **VISTA**

la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A. paragrafo 2.2 della D.G.R.V. n. 1400 del 29.08.2017 al punto 23 – piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi sui siti della Rete Natura 2000

### **SI RITIENE**

che il Piano degli Interventi del Comune di Maser debba essere escluso dalla procedura di assoggettabilità alla VAS.